

**TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE****seconda sezione civile****R.P.U. 30-3/2022**

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER Presidentedott.ssa Annalisa BARZAZI Giudice relatoredott. Gianmarco CALIENNO Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

letto il ricorso *ex artt. 40 e 64 bis CCII*, per l'omologazione del piano di ristrutturazione di dei debiti di

letto il proprio decreto interlocutorio del 9-14.2.2023;

letta la memoria integrativa depositata il 24.2.2023;

letta la documentazione allegata al ricorso e alla successiva memoria;

sentita la relazione del giudice delegato;

rilevato che lo strumento di regolazione della crisi prescelto si contraddistingue per: - l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi (con l'eccezione dei creditori privilegiati dei quali si preveda l'integrale soddisfazione in denaro entro 180 giorni dall'omologazione, o 30 giorni, se si tratti di lavoratori); -la necessaria unanimità dell'approvazione del piano da parte delle classi; -la limitazione del vaglio giudiziale preventivo al controllo della regolarità formale e della correttezza dei criteri di formazione delle classi; -la possibilità che il piano preveda la soddisfazione dei creditori in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c.;

rilevato che, con la memoria integrativa la società debitrice ha prodotto, in ottemperanza alle richieste del Tribunale: -la determina ex art. 120 *bis* CCII assunta il 23.2.2023, specificamente riferita allo strumento di regolazione della crisi concretamente prescelto e non menzionato nella precedente, con ratifica dell'operato dell'amministratore; -le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, prescritte dagli artt. 39 c. 1, 64 *bis* c. 2 CCII; -la documentazione relativa a (bilanci, ispezioni ipotecarie, estratto delle informazioni presenti nella gestita dalla

), cessionaria del ramo d'azienda comprendente tutti gli immobili e le posizioni debitorie di e potenziale obbligata in via di regresso nel caso di pagamento del creditore

; -un'integrazione della relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano; -una modifica del piano di ristrutturazione conseguente alla rideterminazione del fabbisogno del piano e alle osservazioni del Tribunale in ordine alla rilevazione e al classamento dei crediti tributari e dei professionisti che hanno assistito la debitrice nel presente procedimento; -l'elenco dei creditori, rivisitato in ragione della modifica del piano e del classamento dei creditori; -un'integrazione del contratto autonomo di garanzia sottoscritto da , per elevare l'importo messo a disposizione per l'attuazione del piano ad € 2.530.000,00, in ragione del maggiore fabbisogno rilevato sulla base della certificazione ottenuta dopo il deposito del ricorso ex artt. 40-64 *bis* CCII;

rilevato che la debitrice ha ulteriormente fornito prova dell'estinzione per pagamento, in data 23.2.2023, dei modesti debiti contributivi verso l' , dei debiti per premi assicurativi e dei debiti per sanzioni amministrative nei confronti della Prefettura di e del Comune di , nonché del debito nei confronti della Camera di Commercio di ;

rilevato che le norme del CCII dedicate al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione non contengono alcuna disciplina specifica in materia di crediti tributari e contributivi, ma ciò non può escludere la possibilità per il debitore di proporre un pagamento parziale o dilazionato di tali crediti, mediante l'inserimento in apposite classi, stante la prevista necessità di unanime consenso delle stesse;

rilevato che nel caso di specie, nelle more del subprocedimento introdotto con la domanda ex artt. 40, 44 CCII, in data 28.1.2023, la debitrice ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 231 e ss. della L. 29.12.2022, n. 197;

rilevato che, nella formulazione originaria del piano, i creditori Agenzia delle Entrate, Comune di , Comune di , Comune di erano inseriti in distinte classi per i soli importi per i quali non era possibile beneficiare della definizione agevolata, essendo stati considerati come crediti prededucibili gli importi come già ridotti in forza del beneficio, non inseriti in alcuna classe;

dato atto che, con il decreto del 9-14.2.2023, il Tribunale ha rilevato, da un canto, che l'istanza di adesione alla definizione agevolata non determina l'estinzione del debito a titolo di interessi, sanzioni, aggi, che si verifica soltanto con il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale e per rimborso di eventuali spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, dall'altro, che la singolare prededuzione prevista dal comma 248 della legge citata integra una precedenza processuale esterna al concorso che non può precludere l'ammissione al voto per l'intero importo, rappresentando la misura del *quantum* prevista dalla speciale normativa fiscale la percentuale di soddisfacimento in concreto offerta;

preso atto che, in ragione di tale rilievo, la debitrice ha modificato il classamento dei creditori pubblici, formando distinte classi per i crediti di ciascuno, in particolare differenziando i crediti privilegiati e quelli chirografari per i quali era stata presentata domanda di definizione agevolata, da soddisfare parzialmente nelle misure previste dalla normativa, i crediti privilegiati e chirografari per i quali non era possibile avvalersi del beneficio, da soddisfarsi integralmente entro sessanta mesi dall'omologazione, i crediti chirografari per i quali, in ragione della domanda di definizione agevolata, operava lo "stralcio" (annullamento automatico, ex art. 1 c. 222 e ss. L. n. 197/2022 dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.1.2000 al 31.12.2015, di importo residuo fino a mille euro);

rilevato che è stato altresì recepito il rilievo relativo alla natura prededucibile dei crediti dei professionisti che hanno assistito la società nella procedura soltanto per il 75%, senza peraltro effetti

pratici concreti, essendo il pagamento del residuo 25% previsto entro i centottanta giorni dall'omologazione;

rilevato che, nella formazione delle classi, parte ricorrente ha tenuto conto della natura ed entità dei crediti, dei privilegi che assistono buona parte degli stessi e dunque del rango dei crediti -pur non essendovi vincolato- dell'operatività, per parte dei crediti fiscali, della citata definizione agevolata e dello stralcio;

rilevato che la disponibilità finanziaria per il piano, determinata in € 2.530.000,00, provverrà da \_\_\_\_\_ per soli € 3.770,00 circa, e per il resto da finanza esterna, messa a disposizione da \_\_\_\_\_, attuale conduttrice della struttura alberghiera di \_\_\_\_\_ (compresa nel ramo d'azienda conferito da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_); sono già stati consegnati al commissario giudiziale assegni circolari per € 850.000,00, il cui incasso è stato condizionato all'omologazione del piano di ristrutturazione proposto;

rilevato che, nella relazione integrativa dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano, il professionista incaricato ha fornito ulteriori informazioni in ordine all'effettiva capacità di \_\_\_\_\_ di porre a disposizione i flussi necessari per l'esecuzione del piano, da un canto fornendo informazioni sui risultati economici dell'attività alberghiera dalla stessa gestita, dall'altro evidenziando, però, che, per € 1.500.000,00, la provvista sarà fornita da \_\_\_\_\_ a mezzo di altre due società, \_\_\_\_\_ (controllante di \_\_\_\_\_, partecipata dai figli del sig.

\_\_\_\_\_ e amministrata dallo stesso e dalla moglie) e \_\_\_\_\_ (nel piano indicata come "*indirettamente collegata*" a \_\_\_\_\_), la prima delle quali ha già assicurato l'importo di € 600.000,00 utilizzato per l'emissione degli assegni circolari citati, la seconda dichiarata in grado di fornire a \_\_\_\_\_ una somma di € 800.000,00, in ragione degli incassi rivenienti dall'alienazione di un compendio aziendale;

rilevato che nell'integrazione del piano depositata in data 24.2.2023 è stato esplicitato che il valore di liquidazione del patrimonio in caso di liquidazione giudiziale sarebbe pari a zero, essendo l'ingente credito iscritto all'attivo un credito di regresso che non potrebbe essere esercitato nell'ambito di tale procedura, nella quale non vi sarebbe alcun pagamento del credito chirografario

in relazione al quale la ricorrente è solidalmente responsabile; quanto alle azioni recuperatorie e risarcitorie, nella citata integrazione si ribadisce quanto già esposto nel piano in ordine all'inutilità pratica della revocatoria dell'atto di cessione del ramo d'azienda a \_\_\_\_\_, in ragione delle ipoteche consolidate di importo largamente superiore all'effettivo valore degli immobili e si allega che l'amministratore sig. \_\_\_\_\_ è privo di beni di proprietà e gravato da rilevanti esposizioni debitorie;

rilevato che nella procedura ex art. 64 *bis* CCII non è consentito al Tribunale un vaglio sul merito delle valutazioni dell'attestatore e sulla fattibilità del piano, a differenza di quanto previsto dall'art. 47 in materia di concordato preventivo;

valutata, all'esito del deposito della memoria integrativa e della documentazione allegata, la ritualità della proposta e la correttezza dei criteri di formazione delle classi;

ritenuto di dover acquisire il parere del commissario giudiziale, ex art. 55 c. 4 CCII, in ordine all'istanza di proroga delle misure protettive in essere, già confermate dal giudice delegato sino al 21.3.2023;

ritenuto che, nella determinazione, ex art. 5 del D.M. Giustizia n. 30/2012, dell'ulteriore somma da versare, pari al 50% delle spese presumibilmente necessarie per l'intera procedura, non possa che farsi riferimento ai valori dell'attivo e passivo esposti nel ricorso, nel piano e nell'attestazione;

#### **P.Q.M.**

- nomina giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;
- conferma la nomina del dott. \_\_\_\_\_ come commissario giudiziale;
- invita il commissario giudiziale a esprimere con urgenza, ex art. 55 c. 4 CCII, il suo parere in ordine alla proroga delle misure protettive di cui all'art. 54 c. 2, primo e secondo periodo, CCII;
- assegna ad \_\_\_\_\_ termine sino al 27 marzo 2023 per il versamento sul conto corrente della procedura della somma di € 27.000,00, aumentata del rimborso forfetario delle spese del 5%, del contributo previdenziale e per l'IVA, somma determinata ex artt. 64 c. 4 lett. b), 47 c. 2 lett. d) CCII;

-stabilisce per l'espressione del voto da parte dei creditori, da comunicare a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo della procedura, comunicato dal commissario giudiziale, la data iniziale del 17 aprile 2023 e quella finale del 21 aprile 2023, evidenziando che alle operazioni di voto debbono trovare applicazione le previsioni di cui agli artt. 107, 108, 109 (commi 2, 4, 6, 7), 110 e 111 CCII;

-manda alla cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, al commissario giudiziale e alle altre parti del procedimento unitario.

Udine, 9 marzo 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier